

Codice A1817A

D.D. 21 maggio 2018, n. 1451

**Autorizzazione idraulica e concessione breve per l'esecuzione d'intervento di manutenzione per il controllo della vegetazione nell'alveo del torrente Lirone, nei tratti in prossimità dei ponti di via Gaetano Salvemini e di via Novara in comune di Cressa, mediante l'impiego del volontariato di Protezione Civile. Richiedente: Comune di Cressa (NO).**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione dell'intervento di manutenzione per il controllo della vegetazione nell'alveo del torrente Lirone, nei tratti in prossimità dei ponti di via Gaetano Salvemini e di via Novara in Comune di Cressa (NO), secondo le indicazioni contenute nella documentazione progettuale allegata all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:
  - sono vietati lo sradicamento e l'abbruciamento delle ceppaie, la formazione di accessi all'alveo, l'attuazione di scavi e riporti ed ogni altro intervento che possa modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi;
  - il taglio vegetazionale dovrà interessare in particolare, la vegetazione che possa costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica, o che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena, mantenendo le associazioni vegetali in condizioni giovanili, con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente;
  - il legname risultante dalle operazioni di taglio e rimozione, dovrà essere accatastato in zona sicura esterna all'alveo inciso, non raggiungibile dagli eventi di piena;
  - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
  - durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
  - nessun compenso spetta al concessionario per eventuali danni derivanti da piene, corrosioni del torrente Lirone e da terzi, qualunque sia l'entità dei danni. L'amministrazione non assume nessun obbligo per la custodia della zona demaniale in questione;
  - il taglio delle piante, su terreno demaniale, dovrà essere eseguito in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi. Il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
  - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
  - i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, nei giorni 23 e 24 giugno 2018 o in alternativa 7 e 8 luglio 2018, con l'osservanza delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. (in particolare artt. n. 37 e 37 bis);

- il richiedente è tenuto a rispettare le prescrizioni del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, con particolare riferimento al monitoraggio delle condizioni metereologiche e di piena, al fine di operare in condizioni di sicurezza;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti norme;
- di dare atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Considerato che tale intervento si configura come attività di manutenzione idraulica finalizzata al ripristino dell'efficienza del corso d'acqua (artt. 37 e 37 bis del Regolamento Forestale Regionale emanato con D.P.G.R. n. 8/R/2011), ne consegue, quindi, che il valore del materiale legnoso, derivante dalle operazioni di taglio nell'alveo attivo e sulle sponde, è da ritenersi nullo e si prescinde dal rilascio della concessione demaniale, essendo la stessa considerata implicita nell'autorizzazione idraulica all'esecuzione dell'intervento (art. 23 della L.R. n. 5/2012: legge finanziaria per l'anno 2012).

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea dell'area demaniale per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(Geol. Ing. Mauro Spanò)

Il Funzionario estensore  
(Ing. M. Lampugnani)